

Causa T-554/93

Alfred Thomas Edward Saint e Christopher Murray
contro
Consiglio dell'Unione europea
e
Commissione delle Comunità europee

«Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento danni —
Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo
di riferimento — Produttori che hanno sottoscritto
impegni di non commercializzazione o di riconversione — Indennizzo —
Regolamento (CEE) n. 2187/93 — Effetti giuridici — Ricevibilità — Prescrizione»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 aprile 1997 II - 566

Massime della sentenza

1. *Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Atti produttivi di effetti giuridici obbligatori — Regolamento che prevede un'offerta di indennizzo forfettario destinata ai produttori di latte danneggiati dalla mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento — Esclusione (Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 2187/93)*

2. *Ricorso per risarcimento — Termine di prescrizione — Dies a quo — Responsabilità derivante dal regolamento n. 857/84, che implica la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori di latte che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Data da prendere in considerazione*
 [Trattato CE, artt. 178 e 215; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 43; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84]
3. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Assegnazione dei quantitativi di riferimento in esenzione dal prelievo — Produttori che hanno sospeso le loro forniture in forza del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione e ai quali, di conseguenza, è stato negato un quantitativo di riferimento — Offerta di indennizzo forfettario in forza del regolamento n. 2187/93 — Mancata accettazione dell'offerta entro i termini stabiliti — Perdita dei diritti derivanti dal regolamento*
 (Trattato CE, art. 215; regolamento del Consiglio n. 2187/93)

1. Possono costituire oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo.
2. Il termine di prescrizione che colpisce le azioni promosse avverso la Comunità per responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, non può cominciare a decorre prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo del risarcimento; va tuttavia precisato che la dichiarazione di illegittimità dell'atto all'origine dei danni non rientra fra tali presupposti. Trattandosi del danno sofferto dai produttori di latte o di latticini i quali, in seguito ad impegni di non commercializzazione o di riconversione sottoscritti in forza del regolamento n. 1078/77, non hanno potuto né farsi attribuire, in considerazione del regolamento n. 857/84, un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio nessun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare, il decorso del termine di prescrizione è iniziato il giorno in cui, dopo la scadenza degli impegni di non commercializzazione, è stato loro vietato di riprendere le consegne di latte a causa del diniego di un quantitativo di riferimento. Peraltro, dato che tale danno non si è prodotto istantaneamente, ma si è rinnovato quotidianamente, la prescrizione

Il regolamento n. 2187/93 non costituisce un atto del genere, impugnabile da parte dei produttori di latte o di latticini ai quali, in seguito alla mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento, è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, in quanto detto regolamento si limita a prevedere che ai produttori di latte di cui trattasi sia rivolta un'offerta di indennizzo forfettario la cui accettazione resta una scelta rimessa alla loro valutazione e in quanto detti produttori, nel caso in cui non accettino l'offerta, restano esattamente nella stessa situazione in cui si sarebbero trovati se il regolamento de quo non fosse stato adottato, poiché conservano il diritto di esperire un ricorso per risarcimento danni ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato.

ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica, in relazione alla data dell'atto introduttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi.

3. Il regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo forfettario ai produttori di latte o di latticini che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione e ai quali, in conseguenza della mancata assegnazione di un quanti-

tativo di riferimento, è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, contiene disposizioni rigorose in materia di accettazione della suddetta offerta. A tal proposito, i produttori che non hanno accettato detta offerta nei termini stabiliti, ma hanno persistito nei loro ricorsi ex art. 215 del Trattato, al fine di ottenere il risarcimento del danno concretamente sofferto, non possono parimenti continuare a chiedere l'indennizzo forfettario, dato che questa offerta non vincola più le istituzioni per il futuro.